



COMUNE DI NOVOLI

(Prov. di Lecce)

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI.

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in appalto del Servizio di pulizia degli Uffici e delle Strutture Comunali.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI

Le superfici e l'ubicazione degli immobili sono riportati nell'allegato al bando. In ordine ai locali specificati nel suddetto allegato, l'Amministrazione si riserva di introdurre rettifiche riferite all'eventuale non necessario intervento di pulizia in alcuni di essi, ovvero all'eventuale necessario intervento di pulizia in altri e diversi locali, qualora ciò derivi da spostamenti in nuove sedi o da nuove esigenze che potrebbero evidenziarsi successivamente di alcuni dei servizi e/o uffici comunali. Resta comunque inteso che nei casi sopra detti, il prezzo dell'appalto rimarrà invariato.

In tali casi, su esclusiva richiesta dell'Amministrazione comunale, si potrà procedere alla verifica ed al monitoraggio in ordine alla articolazione degli interventi, sia in termini di tipologia che quantitativi, al fine di una eventuale ridefinizione del relativo piano, qualora ve ne fosse la necessità.

Il servizio attiene, comunque, anche vani scale, cortili interni (parti mattonate di accesso agli immobili) scantinati, archivi, scale esterne e ogni parte accessoria di tutti i fabbricati individuati nel predetto allegato.

Art. 3 - DESCRIZIONE E FREQUENZA ATTUATIVA DELLE PRESTAZIONI

PULIZIE CON FREQUENZA GIORNALIERA

- Svuotamento dei cestini e raccolta dei rifiuti in sacchi a perdere forniti dalla Impresa, prelievo della carta e smaltimento nei cassonetti di raccolta differenziata collocati in prossimità degli immobili da assoggettare a pulizia;
- Spolvero, pulizia e disinfezione degli arredi presenti negli spazi assegnati per i quali non necessita l'uso di scale, con panni imbevuti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida;
 - Spazzatura e lavaggio dei sanitari e dei pavimenti dei bagni, degli antibagni, tutti trattati con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida, con particolare riguardo ai servizi igienico - sanitari;
- Spazzatura scale interne ed esterne;
- Spazzatura ad umido dei pavimenti.

PULIZIE CON FREQUENZA A GIORNI ALTERNI

- Lavaggio di tutti i pavimenti e di tutte le scale di qualsiasi tipo e natura con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida. Detti prodotti non devono essere di tipo "autolucidante", per evitare fenomeni di scivolamento;
- Aspirazione delle superfici in moquettes e dei tappeti.

PULIZIE CON FREQUENZA SETTIMANALE

- Lavaggio rivestimento murale piastrellato dei bagni, con prodotti detergenti e con prodotti disinfettanti ad azione germicida;
- Disincrostazione dei servizi igienici e rimozione del calcare sulle rubinetterie;
- Pulizia delle porte in vetro, comprese le superfici vetrate in cui sono inserite;
- Rimozione della polvere dalle sedie, dalle poltrone e dai divani;
- Pulizia dei pavimenti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida;
- Pulizia e disinfezione apparecchi telefonici, computer, calcolatrici etc.

PULIZIE CON FREQUENZA MENSILE

- Lucidatura dei corrimano e dei serramenti;
- Rimozione ragnatele da pareti e soffitti;
- Spolvero, pulizia e disinfezione degli arredi per i quali necessita l'uso delle scale (sopra gli armadi, sugli scaffali etc.) con panni imbevuti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida;
- pulizia dei vetri interni ed esterni delle finestre per i quali non necessita l'intervento esterno con attrezzature speciali quali ponteggi, scale retrattili, elevatori idraulici, nonché pulizia delle pareti in vetro presenti negli spazi assegnati.

PULIZIE CON FREQUENZA TRIMESTRALE DA EFFETTUARE NEI PERIODI CHE SARANNO INDICATI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI

- Lavaggio plafoniere (esternamente) e punti luce in genere;
- Pulizia di radiatori caloriferi con panni imbevuti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida;
- Lavaggio delle superfici in moquettes con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida;
- Spolvero delle tapparelle con piumino e pulizia con panno imbevuto di prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, in presenza di eventuali ulteriori necessità, di modificare la frequenza degli interventi.

L'appaltatore si impegna altresì ad eseguire le prestazioni già previste, così come quelle aggiuntive, alle condizioni di cui al presente capitolato, ed adeguando alle necessità operative tanto le forze di lavoro che le attrezzature necessarie.

Ove le prestazioni aggiuntive dovessero essere ricorrenti o particolarmente gravose è in facoltà dell'appaltatore stabilire se aderire o meno alla nuova assegnazione ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto principale o chiedere un separato compenso.

PULIZIA DEL TEATRO COMUNALE

I lavori di pulizia del Teatro, dovranno effettuarsi in coincidenza con gli spettacoli previsti in cartellone dalle compagnie teatrali e con le manifestazioni culturali autorizzate dall'Amministrazione.

L'appaltante avrà cura di ritirare presso gli uffici dell'unità Affari Generali il calendario delle manifestazioni, mentre sarà cura dello stesso settore informare preventivamente la impresa delle date interessate da altre manifestazioni.

Il servizio dovrà garantire la perfetta igiene di tutti i locali effettuando lo sgombero dei rifiuti e tutti i lavori necessari per lasciare il Teatro in condizioni di perfetta igiene e di decoro.

Art. 4 - NORME APPLICABILI

Oltre che dalle norme del presente capitolato, l'appalto, per tutto quanto in esso previsto e con esso non contrastante od incompatibile, tenuto anche conto della sua natura di appalto di servizi, sarà regolato in via sussidiaria dalla seguente normativa:

- dalle norme di cui al D.Lgs 17.03.1995 n° 157 di attuazione della direttiva CEE 92/50 in materia di appalti pubblici servizi;
- dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato e dal relativo regolamento di cui al R.D. 18.11.1923 n° 2440 e R.D. 23.05.1924 n° 827 e successive integrazioni e modificazioni;

- dalle norme del Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28 ottobre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle norme del Codice Civile in materia.

L'appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare le norme legislative, i regolamenti nonché ogni altra disposizione presente e futura che comunque abbia attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

Art. 5 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di anni **uno** dalla data di stipula (o con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio qualora questa sia successiva alla data di stipula del contratto).

La stipula del contratto avviene a seguito d'aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera b, del Dlgs 12.04.06 n° 163.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione rimarrà vincolata soltanto ad avvenuta approvazione dell'aggiudicazione e stipula del relativo contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi all'ufficio preposto per gli adempimenti necessari alla stipula del contratto, secondo i tempi e le modalità che saranno indicate nella lettera di convocazione alla stipula. In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra l'appaltatore incorrerà nella decadenza d'ogni suo diritto, salvo restando per l'Amministrazione ogni ulteriore azione per risarcimento danni con facoltà di procedere ad una nuova gara o all'eventuale aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Su richiesta del Comune, qualora ne ricorrano le condizioni di fatto e di diritto. L'appaltatore è obbligato a proseguire l'appalto dopo la naturale scadenza sino a quattro mesi, alle stesse condizioni e prezzo di quello in essere.

Art. 6 - MODALITA' ESECUTIVE

Nella conduzione dei servizi di pulizia oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà impiegare maestranze specializzate, mezzi di opera di avanzata tecnologia e funzionalità, in conformità alle particolari esigenze degli edifici ed alle attività di gestione che in essi vengono svolte con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

I servizi di pulizia dovranno essere eseguiti accuratamente ed a perfetta regola d'arte, in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, il materiale bibliografico, le macchine elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali da pulire.

L'apprezzamento in proposito è riservato al giudizio insindacabile dell'Ente anche agli effetti delle sanzioni previste.

Tutte le pulizie dovranno essere effettuate negli orari disposti dall'Amministrazione appaltante.

Art. 7 - INTERVENTI STRAORDINARI E SUPPLEMENTARI

In aggiunta a quanto già previsto dal precedente articolo 3, è data facoltà all'Ente appaltante di richiedere all'appaltatore l'esecuzione di prestazioni straordinarie e/o supplementari che si rendessero all'occasione necessarie, intendendosi con ciò quelle derivanti da particolari eventi o riguardanti luoghi diversi da quelli abituali. E di quantità o qualità maggiore di quanto previsto dal presente capitolato.

Il compenso per tali prestazioni verrà concordato di volta in volta.

Le richieste di prestazioni straordinarie dovranno essere inoltrate per le vie brevi, entro le ore 14 del giorno precedente, salvo casi del tutto eccezionali ed urgenti.

Art. 8 -ATTREZZATURE, MACCHINARI E PRODOTTI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Tutti gli attrezzi, gli utensili, i macchinari ed i materiali necessari per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, che dovranno rispondere alle prescrizioni antinfortunistiche in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 626/94 e ss.mm.ii. sono forniti a cura e spese dell'appaltatore e vengono utilizzati sotto la sua responsabilità.

Su tutte le attrezzature in uso dell'appaltatore, a sua cura ed onere, sarà applicata una targhetta indicante il nominativo od il contrassegno dell'impresa stessa.

L'appaltatore sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati.

L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti delle medesime.

I prodotti da impiegare dovranno essere delle migliori qualità, e comunque idonei ad assicurare, oltre al grado di pulizia ed igienicità richiesto, anche la massima sicurezza, sotto il profilo della tutela della salute per il personale che opera all'interno degli immobili.

Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere privi di sostanze tossiche, e rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità ecc) e corredati delle relative schede tecniche, tossicologiche e di sicurezza.

Sarà a carico dell'appaltatore la fornitura di sacchi a perdere per la raccolta delle immondizie ed il loro trasporto nei siti a ciò destinati.

Restano invece a carico dell'Amministrazione appaltante gli oneri relativi alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, occorrenti per il funzionamento delle macchine.

Art. 9- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga:

- a procedere alla stipula del contratto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- a comunicare all'Amministrazione Comunale tutti i dati degli addetti al servizio essendo facoltà dell'Ente stesso di chiedere in ogni momento la sostituzione di uno o più addetti che non abbiano adempiuto correttamente la prestazione, senza diritto da parte della impresa a reclamare compensi od indennità di alcun genere; la impresa sarà comunque responsabile, a norma di legge, del personale adibito al servizio;
- ad adottare gli opportuni provvedimenti per le sostituzioni del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo, dandone contestuale comunicazione all'Ente;
- a far tenere ai dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni aspetto nonché a dotare il personale di un visibile segno di riconoscimento (placca, distintivo con il nome della Società o Impresa) onde evitare che persone non autorizzate possano accedere agli uffici; è facoltà dell'Amministrazione stabilire per quali locali l'accesso per le pulizie è consentito sotto la diretta sorveglianza del personale;
- a dare immediata e puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale;

Art. 10 - OSSERVANZA NORME CCNL, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

L'appaltatore è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro dei "Lavoratori di Imprese di pulizie, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione" alla data dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

I suddetti obblighi vincolano la impresa anche nel caso che essa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate, anche al fine del pagamento del corrispettivo dovuto, così come previsto dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1994, n° 82 con l'esibizione dei mod. DM 10 e copia del libro matricola. (Disciplina attività di pulizia G.U. n° 27 del 94)

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra accertata dall'Amministrazione Comunale o segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare una adeguata trattenuta sui corrispettivi dovuti, nel limite massimo del 20%, previa diffida all'appaltatore a corrispondere entro un breve termine quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dall'appaltatore stesso pretesa alcuna a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà pagata solo quando l'Ispettorato del Lavoro e/o gli Istituti competenti avrà dichiarato che la impresa si sia messa in regola a norma di legge.

Art. 11 - RISPETTO D.Lgs 626/94 - INTERFERENZE E DUVRI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 626/94 e ss.mm. e dal D.Lgs 09/04/2008 nr. 81 in particolare:

- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs sopra richiamato.

Per tali inadempienze l'ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Il tutto ai sensi e compatibilmente con le norme stabilite nei Contratti Collettivi di Lavoro della categoria.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 17.03.1995, n° 157 le Autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono: l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e Unità Sanitaria Locale - Dipartimento Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro.

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è stato necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza aggiuntivi.

Resta inteso che tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative della prestazione e che potrà essere successivamente integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Art. 12 - SCIOPERI

In caso di scioperi dei propri dipendenti, l'appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Settore Affari generali, in via preventiva e tempestiva.

I servizi e le ore non effettuate a seguito degli scioperi dei dipendenti dell'Impresa aggiudicataria, verranno detratti dal computo mensile.

Nel caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 48 ore continuative, l'appaltatore è tenuto ad assicurare un servizio minimo.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

L'appaltatore dovrà adottare nel corso dell'esecuzione dei lavori tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale, di quello dell'Ente appaltante e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati con l'osservanza di tutte le norme in materia vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, alle quali si fa espresso riferimento come se fossero qui integralmente riportate.

L'appaltatore sarà responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato sia nel corso del servizio di pulizia, sia dopo la sua ultimazione, sia nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti.

L'appaltatore dovrà munirsi all'uopo, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti all'Amministrazione comunale in conseguenza dell'espletamento del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Per i danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate.

In difetto vi provvederà l'Ente direttamente od a mezzo di altra impresa addebitandone l'importo, maggiorato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, all'appaltatore.

Art. 14 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento delle prestazioni regolarmente espletate dall'appaltatore verrà effettuato in 12 rate mensili posticipate, dietro presentazione di fattura, previa esibizione della documentazione di cui al comma 2° art. 5 della legge 25.01.1994 n° 82, nonché previo accertamento, da parte del Responsabile competente alla liquidazione della fattura, della regolarità delle presenze delle unità lavorative.

L'esecuzione del pagamento sarà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni del servizio che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'appaltatore cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Art. 15 - PENALITA'

L'appaltatore, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente capitolato e nel contratto che seguirà l'aggiudicazione, sarà soggetta a penalità nel caso che:

- trasgredisca alle prescrizioni del presente capitolato ed alle clausole contrattuali;
- non ottemperi agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l'esecuzione;
- proceda con lentezza all'esecuzione delle singole prestazioni e nello svolgimento dei servizi; riveli carenze nell'organizzazione dei servizi producendo intralci alle attività che si svolgono negli immobili;
- provochi danneggiamenti ai manufatti e materiali dell'Amministrazione segnalati dagli utenti e/o verificati dagli uffici preposti;
- non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare ed agli orari e tempi da osservare nonché all'ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all'Amministrazione.

La misura delle penalità varierà per ciascuna infrazione da un minimo di € 25,00 (venticinque) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) a seconda della gravità dell'inadempienza da valutarsi da parte dell'Ente, a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione e contraddittorio.

L'ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o, in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell'addebito alla impresa.

L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso venga dimostrato in modo incontestabile dall'appaltatore che l'infrazione non è stata commessa da lui o è stata commessa per cause di forza maggiore.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO E COTTIMO

E' fatto, in linea generale, divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero subappaltare le prestazioni e i servizi che ne sono oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto che seguirà all'aggiudicazione dell'appalto:

- a) in caso di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- b) nell'ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli in aggiunta ai procedimenti cautelativi ivi previsti;
- c) quando l'appaltatore non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dei servizi ad esso affidati;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, di fallimento, di stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell'appaltatore.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione - previa regolare diffida ad adempiere nei casi di cui alla lett. a) e c) del presente articolo con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.

Art. 18 CAUZIONE

L'appaltatore dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 20% (venti per cento) dell'importo netto annuale d'appalto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni assunte, in una delle forme previste dalla vigente normativa.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato sino alla scadenza dell'intero periodo di durata dell'appalto e sarà restituito al termine sempre che non risultino a carico dell'appaltatore inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause impeditive alla restituzione.

In tutti i casi di prelevamento della cauzione nel corso di durata dell'appalto di somme dovute dall'appaltatore, questo è tenuto all'immediata ricostituzione fino alla concorrenza dell'importo originario.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative al contratto di appalto, che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, viene esclusa l'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali di cui all'art. 56 e seguenti del vigente capitolato d'onori generali per la fornitura ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.1985 e pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 51 del 03.03.1986.

E' eletto quale Foro competente per le eventuali controversie quello di Lecce.

Art. 21 - CONTROLLI E VIGILANZA

L'appaltatore metterà a disposizione un responsabile operativo che avrà l'obbligo di collaborare strettamente con il personale dell'Amministrazione, per tutte le esigenze del servizio.

L'Ente, per accertare che vi sia una perfetta corrispondenza alle clausole del presente capitolato, attraverso i propri incaricati effettuerà periodiche verifiche sulle modalità di esecuzione del servizio nonché sull'osservanza della vigente normativa sulla sicurezza.

Eventuali inadempienze e/o omissioni sulle prescrizioni del presente contratto, saranno valutate con tempestività in contraddittorio.

Altrettanto varrà per richieste di pulizia di superfici non concordate nonché per le pulizie causate da atti di vandalismo.

Eventuali persone intente ad effettuare lavori di pulizia, prive di badge di riconoscimento, non identificabili come dipendenti della impresa, saranno considerate estranee sul luogo di lavoro, identificate ed immediatamente allontanate.

Particolare attenzione e opportune verifiche l'Amministrazione, tramite i propri servizi, riserverà al rispetto del C.C.N.L. del settore ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi.

La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di capitolato e degli obblighi contrattuali nonché sull'andamento gestionale è demandata ai responsabili dei servizi individuati dall'Amministrazione comunale.

I compiti dei responsabili alla vigilanza sono i seguenti:

- 1) formulare contestazioni verbali o scritte al Responsabile dell'appaltatore in caso di irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio medesimo;
- 2) comunicare all'Ufficio competente gravi inadempienze da parte dell'appaltatore stesso nell'esecuzione del servizio medesimo;

Art. 22 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è Sozzo Provino.

Art. 23 RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

All. 1 – Dettaglio Locali e superfici oggetto delle pulizie.

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI E LORO SUPERFICI

Allegato 1

n. progr.	Uffici e strutture comunali	
1	<u>SEDE CENTRALE</u> <u>P.zza ALDO MORO</u> <u>Primo Piano</u> Uffici Piano terra urp.	Mq.454,00 Mq.223,00
2	<u>EX IST. TARANTINI</u> Via Lecce	Superficie coperta Mq.1492 Superficie scoperta Mq. 868
3	VIA MOLINE Piano Terra - Uffici stato civile – anagrafe	q.42,00 M
4	<u>VIA PENDINO</u> piano terra Polizia municipale	Mq.313,46
5	<u>VIA PENDINO</u> primo piano UFFICI	Mq. 314,45
6	<u>TEATRO COMUNALE</u>	Mq. 460
7	<u>EDIFICIO Ex Mercato Coperto</u>	Mq. 600
	TOTALE	Mq. 4.766,91